

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO**

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1778 in data 31-03-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA. 1, DELLA L.R. 13/2015, DI UNA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON P.D. N. 2445/2016 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO CON CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. FORNET NEL COMUNE DI VALGRISENCHÉ, COMPRENDE LA LINEA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE, PROROGA DEI TERMINI PER LA FINE LAVORI SINO AL 4 AGOSTO 2028 E MODIFICA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA, IN VARIANTE RISPETTO A QUANTO ASSENTITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 254/2013.

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE
IDRICHE E TERRITORIO IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA GESTIONE DEMANIO IDRICO**

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED
ENERGIA, IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE**

Richiamate:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 575, in data 22 maggio 2023, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta Tamara Cappellari, come prorogato con DGR n. 1683 del 30/12/2025
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 12 dicembre 2025 concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto Roberto Maddalena;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative

Visti:

- il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;
- il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), così come modificato dalle disposizioni della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti), in base al quale le concessioni sono assentite dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia;
- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

- la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;
- il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico), in base al quale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la Regione Piemonte fanno parte del demanio idrico della Regione;
- il verbale protocollo n. 12765/DDS del 19 luglio 2017, con il quale l'Agenzia del Demanio ha consegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea sopra richiamati, in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 259/2016;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 4805/XVI/2025 del 18 giugno 2025 con la quale è stato approvato il Piano regionale di tutela delle acque – Aggiornamento 2030 (PTA2030), che costituisce l'aggiornamento di analogo atto pianificatorio già approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006 (PTA2006);

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 254 in data 5 giugno 2013 con il quale è stata rilasciata a “LE CHATELET s.r.l.”, con sede a Valgrisenche, la subconcessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Grand'Alpe, in comune di Valgrisenche, nella misura di moduli massimi 11,50 e medi annui 3,5 e dalla Dora di Valgrisenche, nel medesimo comune, nella misura di moduli massimi 25,00 e medi annui 9,40 per la produzione, sul salto di metri 265, della potenza nominale media annua complessiva di kW 3.351,47, nella centrale ubicata in località Fornet del comune di Valgrisenche;

considerato che, per effetto delle intervenute disposizioni normative di cui al sopra richiamato d.lgs. 259/2016, l'autorizzazione all'utilizzo a scopo idroelettrico delle acque dal torrente Grand'Alpe e della Dora di Valgrisenche si configura quale concessione del bene demaniale e non più quale subconcessione;

richiamato il provvedimento del Dirigente della Struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili n. 2445 del 6 giugno 2016, con il quale è stata rilasciata alla “Le Chatelet S.r.l.” di Valgrisenche, Partita I.V.A. 01099910075, l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di che trattasi;

preso atto che con nota del 5 settembre 2024, acquisita al prot. n. 6310/ENER del 6 settembre 2024, “Le Chatelet S.r.l.” ha fatto richiesta di variante all'autorizzazione unica

rilasciata con il sopra richiamato provvedimento dirigenziale 2445/2016 e, in considerazione di detta variante, ha chiesto, ai sensi dell'art. 54 comma 2 della L.R. 13/2015, una proroga del termine di fine lavori di ventiquattro mesi e pertanto fino al 3 febbraio 2027;

dato atto che con nota prot. n. 6345/ENER del 10 settembre 2024, ai fini dell'avvio del procedimento, è stato chiesto al proponente di integrare la documentazione progettuale;

preso atto che con nota del 9 ottobre 2024, acquisita al prot. n. 7054/ENER del 10 ottobre 2024, il proponente ha trasmesso le integrazioni chieste nella ns. nota del 10 settembre 2024;

preso atto che con nota del 16 ottobre 2024, acquisita al prot. n. 7447/ENER del 17 ottobre 2024, il proponente, in considerazione dell'assoggettabilità a VIA del progetto dell'impianto in esame di cui al provvedimento dirigenziale n. 5402 del 4 ottobre 2024, ha chiesto l'attivazione di un procedimento unico concernente la valutazione di impatto ambientale e la variante all'autorizzazione unica già rilasciata con P.D. n. 2445/2016;

dato atto che con nota prot. n. 7519/ENER del 18 ottobre 2024, è stato comunicato al proponente l'avvio e contestuale sospensione del procedimento di variante all'autorizzazione unica in pendenza del procedimento di valutazione ambientale;

preso atto che con nota prot. n. 7762/TA del 29 ottobre 2024, ns. prot. n. 7964/ENER del 29 ottobre 2024, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, con riferimento all'istanza formulata da "Le Chatelet S.r.l.", ha confermato la propria disponibilità a concertare con la Struttura sviluppo energetico sostenibile una conduzione dei due procedimenti con una modalità di sviluppo, per quanto possibile, contestuale, al fine di ottimizzare i tempi di evidenza pubblica e di svolgimento delle conferenze dei servizi previste, nel rispetto dei tempi indicati dalle rispettive normative regionali di settore e ha evidenziato che, ai fini dell'attivazione della procedura di VIA era necessario che fosse stata presentata un'apposita istanza;

preso atto che con nota del 10 gennaio 2025, acquisita al prot. n. 238/ENER del 13 gennaio 2025, il proponente ha trasmesso ulteriori elaborati aggiuntivi per il procedimento di variante all'autorizzazione unica;

preso atto che con nota prot. n. 266/TA del 15 gennaio 2025, acquisita al prot. n. 333/ENER del 15 gennaio 2025, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha avviato il procedimento di VIA ai sensi della l.r. 12/2009, e ha contestualmente convocato la riunione della conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri da parte dei soggetti competenti;

dato atto che con nota prot. n. 625/ENER del 23 gennaio 2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di variante in oggetto. Nella medesima nota è stato chiesto al proponente di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 327/2001 e dall'art. 6, comma 5, lettera a) della l.r. 8/2011;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi, svoltasi contestualmente a quella prevista per il procedimento di valutazione di impatto ambientale in data 26 febbraio 2025, nel quale è stato dato atto della necessità di sospendere il procedimento in attesa che l'impresa proponente fornisca le integrazioni progettuali richieste;

dato atto che con nota prot. n. 1956/TA dell'11 marzo 2025, ns. prot.n. 1676/ENER dell'11 marzo 2025, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientale e qualità dell'aria, di concerto con la Struttura sviluppo energetico sostenibile, ha trasmesso al proponente il verbale della riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 26 febbraio 2025 nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti, ed è stata comunicata la sospensione dei termini per la conclusione di entrambi i procedimenti amministrativi, avviati dalle rispettive Strutture, in attesa delle integrazioni richieste;

preso atto che con nota acquisita al protocollo con il n. 2587/ENER del 9 aprile 2025, l'impresa proponente ha richiesto una proroga di trenta giorni dei termini per la consegna delle integrazioni richieste a seguito della riunione della Conferenza di servizi del 26 febbraio 2025;

dato atto che con nota prot. n. 2911/TA dell'11 aprile 2025, acquisita al prot. 2672/ENER dell'11 aprile 2025, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientale e qualità dell'aria, di concerto con la Struttura sviluppo energetico sostenibile, ha concesso la proroga di trenta giorni, quindi sino all'11 maggio 2025, dei termini per la consegna delle integrazioni richieste nella riunione della Conferenza di servizi del 26 febbraio 2025;

preso atto che con nota dell'11 maggio 2025, acquisita al prot n. 3485/ENER del 12 maggio 2025, l'impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste durante la riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 26 febbraio 2025;

preso atto che con nota del 14 maggio 2025, acquisita al prot n. 3605/ENER del 14 maggio 2025, l'impresa proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni a completamento di quelle inviate in data 11 maggio 2025;

dato atto che con nota prot. n. 3700/ENER del 19 maggio 2025 è stato comunicato alla Conferenza di servizi che le integrazioni di cui sopra sono state pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale, ed è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di servizi per proseguire l'esame dell'istanza di variante in oggetto;

preso atto che con nota del 5 giugno 2025, ns. prot. n. 4094/ENER del 6 giugno 2025, l'impresa proponente ha trasmesso nuove integrazioni riguardanti la gestione del materiale di risulta del cantiere e un nuovo tratto dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi, svoltasi contestualmente a quella prevista per il procedimento di valutazione di impatto ambientale in data 9 giugno 2025, nel quale è stata espressa una valutazione tecnica positiva, condizionata, alla concessione della variante in argomento nonché alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

dato atto che con nota prot. n. 4196/ENER dell'11 giugno 2025 è stato comunicato alla Conferenza di servizi che le integrazioni di cui sopra sono state pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale chiedendo di fornire l'eventuale riscontro di competenza;

preso atto dei pareri pervenuti successivamente alla predetta riunione della Conferenza di servizi:

- prot. n. 6397 del 06 giugno 2025, acquisita al prot. n. 4393/ENER del 17 giugno 2025 con la quale ARPA Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole, condizionato, alla realizzazione dell'opera oggetto di valutazione;

- prot. n. 4497 del 13 giugno 2025, acquisita al prot n. 4273/ENER del 13 giugno 2025 con la quale la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha fornito le prescrizioni relative alla linea elettrica di connessione;
- prot. n. 4942 del 13 giugno 2025, acquisita al prot. n. 4274/ENER del 13 giugno 2025 con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato, con prescrizioni, l'intervento in oggetto;
- prot. n. 6140 del 13 giugno 2025, acquisita al prot n. 4332/ENER del 16 giugno 2025 con la quale la Struttura flora e fauna ha espresso il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento proposto dalla società proponente, ritenendo inoltre non necessaria la realizzazione del previsto passaggio per pesci sul torrente Vaudet/Dora di Valgrisenche;
- prot. n. 3062 del 13 giugno 2025, ns. prot. acquisita al prot n. 4335/ENER del 16 giugno 2025 con la quale la “DEVAL S.p.A. a s.u.” ha confermato la variazione del punto di connessione alla rete elettrica della nuova cabina elettrica da realizzare in località Chez-Les-Garin nel Comune di Arvier. Ha pertanto specificato che la connessione prevede la costruzione di una nuova linea elettrica a media tensione, in uscita dal Centro Satellite denominato “VILLENEUVE” (L.E. n. 0180), che seguendo l'analogo tracciato della nuova linea elettrica in corso di realizzazione a servizio della Valgrisenche (L.E. n. 947), si attesta alla nuova cabina elettrica in località Chez-Les-Garin. Ha inoltre precisato che l'autorizzazione ai lavori ed all'esercizio della nuova linea elettrica di connessione dovrà essere rilasciata a favore di “DEVAL S.p.A. a s.u”, analogamente ai disciplinari di concessione per i tratti su strade comunali nonché nelle servitù a ratifica della disponibilità delle aree interessate dai lavori;
- prot. n. 5823 del 17 giugno 2025, acquisita al prot n. 4407/ENER del 17 giugno 2025 con la quale la Struttura viabilità e opere stradali ha confermato i precedenti pareri favorevoli condizionati ricordando che il concessionario dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, la Concessione per la realizzazione di tutti gli interventi di cui è caso riguardanti la Strada Regionale e le relative fasce di rispetto stradali. Inoltre, per eventuali accessi carrai di cantiere temporanei o per l'individuazione di aree di cantiere per lo stoccaggio di materiali e/o attrezzature, in fascia di rispetto stradale, dovrà essere formulata, prima dell'esecuzione dei lavori, apposita istanza alla stessa Struttura per il rilascio delle autorizzazioni del caso;

dato atto che con nota prot. n. 4576/ENER del 24 giugno 2025 sono stati trasmessi all'impresa proponente il verbale della riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 9 giugno 2025 nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti, ed è stato comunicato che, per quanto riguarda il procedimento di variante all'autorizzazione unica già rilasciata, nonché di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori sino al 3 febbraio 2027, la Conferenza di servizi, pur formulando una valutazione tecnica positiva, ha subordinato l'emanazione del provvedimento autorizzativo al rispetto di quanto prescritto nella medesima riunione;

preso atto che con nota del 30 giugno 2025, acquisita al prot. n. 4668/ENER del 30 giugno 2025, l'impresa proponente ha chiesto ai Comuni interessati dai lavori di pubblicare sui rispettivi albi pretori l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di variante in oggetto ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2011 e dell'articolo 6, comma 5, lettera a) della l.r. 8/2011;

preso atto che con nota del 30 giugno 2025, acquisita al prot n. 4671/ENER del 30 giugno 2025, l'impresa proponente ha informato le società CVA Energie S.r.l. a s. u. e E-distribuzione S.p.a. della richiesta di cui al paragrafo precedente;

preso atto che con nota del 2 luglio 2025, acquisita al prot n. 4717/ENER del 2 luglio 2025, l'impresa proponente ha rettificato la precedente istanza di pubblicazione sui rispettivi albi pretori l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di variante in oggetto ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2011 e dell'articolo 6, comma 5, lettera a) della l.r. 8/2011, chiedendone la pubblicazione per trenta giorni anziché venti;

preso atto che con nota del 2 luglio 2025, acquisita al prot. n. 4718/ENER del 2 luglio 2025, l'impresa proponente ha informato CVA Energie S.r.l. a s. u. e E-distribuzione S.p.a. della richiesta rettifica di cui al paragrafo precedente;

preso atto che con nota del 2 luglio 2025, acquisita al prot. n. 4720/ENER del 2 luglio 2025, l'impresa proponente ha chiesto all'Ufficio bollettino ufficiale dell'Amministrazione Regionale di pubblicare l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di variante in oggetto ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a) della l.r. 8/2011;

preso atto che con nota prot. n. 5183/TA dell'8 luglio 2025, acquisita al prot. n. 4926/ENER dell'8 luglio 2025, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso il provvedimento dirigenziale n. 3713, in data 2 luglio 2025, con il quale è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di cui all'oggetto;

preso atto che con nota prot. n. 7226 del 15 luglio 2025, acquisita al prot. n. 5061/ENER del 15 luglio 2025, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha fornito il proprio parere favorevole alle nuove modalità di connessione dell'impianto idroelettrico alla rete elettrica, da Chez Les Garin (Arvier) a Villeneuve;

preso atto che con note del 24 e del 25 luglio 2025, acquisita al prot. n. 5280/ENER e n. 5298/ENER del 25 luglio 2025, l'Impresa proponente ha trasmesso le schede di verifica urbanistica di cui alla d.G.r 628/2013 e le planimetrie relative all'elettrodotto, con l'indicazione delle aree sulle quali è prevista l'apposizione del vincolo di esproprio o di asservimento e il completamento delle schede espropriative, chieste durante la riunione della Conferenza di servizi del 9 giugno 2025;

dato atto che con nota prot. n. 5306/ENER in data 25 luglio 2025 è stato comunicato alla Conferenza di servizi che le integrazioni di cui sopra sono state pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale, ed è stato chiesto di fornire i relativi riscontri;

preso atto che con nota prot. n. 4009 del 31 luglio 2025, acquisita al prot. n. 5497/ENER del 1° agosto 2025, la "DEVAL S.p.A. a s. u." ha confermato quanto comunicato nella precedente nota del 13.06.2025, prot. n. 3062;

preso atto che con nota prot. n. 7970 del 7 agosto 2025, acquisita al prot. n. 5649/ENER del 7 agosto 2025, la Struttura pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

preso atto che l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza concernente l'autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 11 e 16 D.P.R 327/2001 e della l.r. 8/2011, è stato pubblicato:

– all'Albo pretorio digitale del Comune di Villeneuve dal 30 giugno 2025 al 30 luglio 2025 con numero di registro 321/2025;

- all’Albo pretorio digitale del Comune di Arvier dal 30 giugno 2025 al 30 luglio 2025 con numero di registro 354/2025;
- all’Albo pretorio digitale del Comune di Valgrisenche dal 30 giugno 2025 al 30 luglio 2025 con numero di registro 232/2025;
- all’Albo pretorio digitale del Comune di Introd dal 2 luglio 2025 al 1° agosto 2025 con numero di registro 298/2025;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 37 in data 15 luglio 2025;
- sul quotidiano “La Stampa” in data 7 luglio 2025;

e che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati; considerato che, con nota prot. n. 6094 in data 26 agosto 2025, è stato dato riscontro all’impresa proponente in merito alla ricezione della documentazione comprovante la pubblicazione degli atti sopra richiamati e rilevato che, tra le condizioni indicate in sede di Conferenza dei Servizi del 9 giugno 2025 da assolvere preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione, permane quella relativa alla formalizzazione del percorso di mediazione tra l’Amministrazione regionale e la Società medesima, finalizzato alla definizione dei canoni e dei sovracanonici dovuti per la concessione in essere;

preso atto che con nota prot. n. 10951 del 18 settembre 2025, acquisita al prot. n. 6653/ENER del 19 settembre 2025, la Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e Casa da gioco ha espresso parere di massima favorevole alla conclusione positiva del procedimento;

preso atto che con nota del 5 dicembre 2025, acquisita al prot. n. 10266/ENER del 5/12/2025, lo studio di ingegneria civile “Studiopariset” ha trasmesso le integrazioni relative all’opera di presa sul torrente Vaudet;

preso atto che con nota del 29 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 724/ENER del 02/02/2026 l’impresa proponente ha chiesto alla Struttura sviluppo energetico sostenibile di voler prendere atto dell’operatività della proroga generalizzata ed automatica del termine di fine lavori di cui all’art. 10 septies, d.l. 201/2022 come novellato ad opera del d.l. n. 202/2024 per complessivi 36 mesi, e conseguente termine ultimo per la fine lavori dell’impianto in oggetto al 4 agosto 2028;

dato atto che con nota prot. n. 1050/ENER del 12 febbraio 2026 la nota di cui sopra è stata trasmessa all’Avvocatura Regionale per le considerazioni di competenza;

preso atto che con nota prot. n. 668 del 5 marzo 2026 l’Avvocatura Regionale ha formulato le proprie considerazioni in merito;

dato atto che con nota prot. n. 1739 del 12 marzo 2026 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha informato la Conferenza di servizi della predetta comunicazione dell’impresa proponente del 29 gennaio 2026;

dato atto che l’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui fondi individuati all’interno degli elaborati denominati: “vg03 - V1 4.2.18 - elenco ditte.pdf”, “vg03 - V1 6.01 - elenco ditte - rev03.pdf” e “vg03 - V1 6.02 - piano particellare - rev03.pdf”, allegati al progetto;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione (linea n. 563), sarà suddivisa in due parti: la prima, in capo al proponente, si svilupperà dal fabbricato di centrale sino alla nuova cabina da costruire in loc. Chez les Garin del Comune di Arvier, e la seconda, in capo alla "Deval S.p.A. a s.u.", mediante cavo interrato in media tensione, in uscita dal centro satellite denominato "VILLENEUVE (L.E. n. 0180), che seguendo l'analogo tracciato della nuova linea elettrica in corso di realizzazione (autorizzata con provvedimento dirigenziale del dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria n. 214 in data 18/01/2024) a servizio della Valgrisenche (L.E. n. 947), si attesta alla nuova cabina elettrica in località Chez-Les-Garin;

considerato altresì che con domanda acquisita al protocollo regionale con il n. 5228/DDS in data 21 maggio 2025, "LE CHATELET s.r.l." ha chiesto di apportare una variante alla concessione di derivazione d'acqua assentita con il decreto del Presidente della Regione 254/2013 per adeguarla al progetto presentato nell'ambito del procedimento di variante all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico già rilasciata con il provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili n. 2445 del 6 giugno 2016;

considerato che le modifiche sopra indicate configurano una variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 49 del R.D. 1775/1933, rispetto a quanto originariamente assentito con il decreto del Presidente della Regione 254/2013;

atteso che la variante di che trattasi prevede una soluzione tecnica alternativa per l'adduzione delle acque senza modificare salto, portata e posizione dell'edificio di centrale e delle opere di presa; l'istanza di variante consiste infatti nella rinuncia alla realizzazione della galleria prevista nel progetto iniziale, all'interno della quale doveva essere posizionata la condotta forzata e nella modifica del tracciato delle tubazioni, in modo da poter prevedere la loro posa in opera con scavo in trincea seguendo in gran parte il sedime delle attuali strade esistenti;

considerato che, pertanto, l'Ufficio gestione demanio idrico ha ritenuto applicabile quanto previsto dalla nota recante "*Indicazioni applicative conseguenti all'adozione della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3/2017 del 14 dicembre 2017*", la quale chiarisce che per le varianti non sostanziali e/o senza aumento di prelievo, cambi di titolarità, interventi sulle opere che non modificano il prelievo la Direttiva non risulta applicabile e che conseguentemente, la metodologia ERA prevista dalla direttiva dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, non è stata applicata alla variante in argomento;

considerato altresì che la determinazione della decorrenza e dell'ammontare dei canoni e dei sovracanonici concessori dovuti per la derivazione in oggetto sarà effettuata dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente e degli esiti degli approfondimenti istruttori in corso, mediante appositi e separati provvedimenti;

richiamata la relazione generale d'istruttoria redatta dall'Ufficio gestione demanio idrico e depositata agli atti dell'Ufficio stesso, in base alla quale il prelievo idrico riguardante la variante in argomento risulta tecnicamente ammissibile, non pregiudica il regolare approvvigionamento delle utenze preesistenti e può essere assentito alle seguenti condizioni:

- 1) la quantità di acqua da derivare dai torrenti Grand'Alpe, a quota 1993,00 m s.l.m. circa e dalla Dora di Valgrisenche a quota 1998,00 m s.l.m. circa, in comune di

Valgrisenche, rimane fissata rispettivamente in moduli massimi 11,50 e medi annui 3,50 dal torrente Grand'Alpe e in moduli massimi 25,00 e medi annui 9,40 dalla Dora di Valgrisenche, per un volume annuo di prelievo massimo pari a 40.681.440 m³, al fine di generare, sul salto di metri 265, la potenza nominale media annua di kW 3.351,47 nella centrale ubicata in località Fornet del comune di Valgrisenche;

- 2) le opere di derivazione e le relative condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di concessione, a tutela dei diritti di terzi, sono tecnicamente approvabili e risultano innocue agli interessi pubblici;
- 3) per l'utilizzo della derivazione di che trattasi non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele a riguardo;
- 4) a termini dell'art. 45 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque e Impianti Elettrici, la società concessionaria sarà obbligata, a propria cura e spese, a soddisfare le necessità delle utenze regolarmente costituite, i cui usi interferiscano con l'esercizio della sua derivazione;
- 5) in corrispondenza delle opere di presa dovranno essere rilasciate le portate di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE), indicate di seguito (i cui valori sono espressi in litri al secondo), con cui avviare la procedura di sperimentazione (già prevista dagli originari atti concessori in applicazione di quanto previsto dal Criterio 3 del Piano regionale di tutela delle acque - PTA, 2006) secondo quanto previsto dalla scheda 9 del Programma Operativo delle Misure del PTA 2030:

Mese	Torrente Dora di Valgrisenche DMV/DE	Torrente Grand'Alpe DMV/DE
Gennaio	130	50
Febbraio	120	40
Marzo	140	50
Aprile	210	80
Maggio	680	230
Giugno	1.250	430
Luglio	1.050	370
Agosto	780	270
Settembre	490	170
Ottobre	320	110
Novembre	200	70
Dicembre	160	60

- 6) al fine di consentire la rilevazione e la gestione dei quantitativi di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE) da garantire a valle delle derivazioni, entrambe le opere di presa dovranno essere equipaggiate con:
 - un misuratore automatico di livello a monte della traversa;
 - un misuratore di livello all'interno della vasca di carico;
- 7) in corrispondenza di entrambe le opere di presa dovranno essere installati appositi display interrogabili da parte degli organi di controllo, dove dovranno essere visualizzate le portate transitanti a monte dell'opera di presa, le portate derivate e le portate rilasciate a valle della derivazione;

- 8) la società LE CHATELET s.r.l. provvederà ad installare e a mantenere attivi e funzionali i sistemi di monitoraggio delle portate liquide defluenti a monte e a valle dei manufatti di derivazione e dei volumi rilasciati dai dispositivi preposti impegnandosi altresì a rendere disponibili le serie di dati derivanti dal suddetto monitoraggio mediante il loro caricamento su di un sito web appositamente dedicato e secondo modalità che saranno definite di concerto con l'Ufficio gestione demanio idrico;
- 9) al fine della verifica del rispetto dei dati di concessione, dovranno essere comunicati all'Ufficio gestione demanio idrico, con cadenza quadrimestrale, i quantitativi di energia elettrica prodotta, discretizzati su base mensile, utilizzando il formato elettronico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale;

richiamato il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico", in base al quale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la regione Piemonte fanno parte del demanio idrico della Regione;

richiamato altresì il verbale protocollo n. 12765/DDS del 19 luglio 2017 a mezzo del quale l'Agenzia del Demanio ha formalmente consegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea sopra richiamati, in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 259/2016;

considerato quindi che in ragione delle intervenute disposizioni normative l'autorizzazione all'utilizzo ad uso idroelettrico delle acque del torrente Grand'Alpe e della Dora di Valgrisenche, si configura quale concessione del bene appartenente al demanio idrico regionale e non più quale subconcessione;

considerato che in base all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), così come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti), compete al Presidente della Regione provvedere con decreto, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico, al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo demanio o per concessione legislativa;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi,

fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

DECIDONO

1. di concedere alla “Le Chatelet S.r.l.” di Valgrisenche, Partita I.V.A. 01099910075, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della l.r. 13/2015, la variante all’autorizzazione unica rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 2445/2016 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dai torrenti Grand’Alpe e Dora di Valgrisenche e centrale di produzione in loc. Fornet nel comune di Valgrisenche, comprendente la parte della linea elettrica di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione (linea 563), che si svilupperà dal fabbricato di centrale sino alla nuova cabina da costruire in loc. Chez les Garin del Comune di Arvier e la proroga dei termini per la fine lavori sino al 4 agosto 2028.;
2. di concedere alla “Deval S.p.A. a s.u.” di Aosta, P.IVA 01013210073, secondo quanto previsto dal punto 3 del decreto interministeriale 10 settembre 2010, l’autorizzazione per la costruzione della porzione della linea elettrica di connessione in media tensione, in uscita dal centro satellite denominato “VILLENEUVE (L.E. n. 0180), che seguendo l’analogo tracciato della nuova linea elettrica in corso di realizzazione (autorizzata con. P.D. n. 214 in data 18/01/2024) a servizio della Valgrisenche (L.E. n. 947), si attesta alla nuova cabina elettrica in località Chez-Les-Garin;
3. di rilasciare alla “LE CHATELET s.r.l.”, con sede a Valgrisenche, la concessione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico dai torrenti Grand’Alpe e Dora di Valgrisenche, nel comune medesimo, in variante rispetto a quanto precedentemente assentito con il decreto del Presidente della Regione n. 254 in data 5 giugno 2013, nella misura di moduli massimi 11,50 e medi annui 3,5 dal torrente Grand’Alpe e di moduli massimi 25,00 e medi annui 9,40 dalla Dora di Valgrisenche, per la produzione, sul salto di metri 265, della potenza nominale media annua complessiva di kW 3.351,47, nella centrale ubicata in località Fornet del comune di Valgrisenche;
4. di dare atto che, trattandosi di una variante ad una derivazione già assentita, la durata è accordata sino al 4 giugno 2043, data di scadenza della concessione originariamente assentita con decreto del Presidente della Regione 254/2013;
5. di approvare l’allegato schema di disciplinare di concessione in variante, dando atto che la documentazione che ne fa parte integrante è depositata agli atti presso la Struttura gestione demanio idrico dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente;
6. di dare atto che all’emanazione del decreto di variante provvederà il Presidente della Regione, previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante de “LE CHATELET s.r.l.”, del disciplinare di variante alla concessione già assentita;
7. di stabilire che la sottoscrizione del suddetto disciplinare debba avvenire entro sei mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dell’efficacia della variante alla concessione già assentita;
8. di dare atto che “LE CHATELET s.r.l.”, dovrà provvedere al versamento della somma di euro 91.679,46, pari alla mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, a garanzia

degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione stessa;

9. di restituire a “LE CHATELET s.r.l.” la somma di euro 42.530,15 depositata presso la Tesoreria a titolo di deposito cauzionale infruttifero, come da quietanza n. 8219 in data 30 maggio 2013, posta a garanzia degli atti concessori precedentemente sottoscritti;
10. di dare atto che per l’esercizio della derivazione in argomento la società LE CHATELET s.r.l. dovrà corrispondere in favore dell’Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 3/2023, la componente fissa del canone di concessione sulla base della potenza nominale media annua di kW 3.351,47, soggetto a revisione periodica. A partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dell’impianto idroelettrico, in aggiunta alla sopra riportata componente fissa, “LE CHATELET s.r.l.” dovrà corrispondere, altresì, la quota parte del canone corrispondente alla componente variabile dovuta ai sensi della sopra citata legge regionale;
11. di stabilire che la società LE CHATELET s.r.l., inoltre, dovrà corrispondere:
 - I. al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM): il sovracanone annuo dovuto ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive disposizioni sostitutive dell’art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 - II. all’Amministrazione regionale e al comune rivierasco di Valgrisenche: il sovracanone annuo previsto dall’art. 53 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nelle percentuali del 25% a favore dell’Amministrazione regionale e del 75% a favore del comune di Valgrisenche, in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2660 del 1° ottobre 2010;sulla base della potenza nominale media annua di concessione (posta pari a 3.351,47 kW) e delle tariffe approvate con appositi decreti, rispettivamente dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agenzia del Demanio;
12. di dare atto che il canone annuale di cui al punto 10) e le quote annuali di competenza regionale dei sovracanoni di cui al precedente punto 11), comma II), verranno accertati con appositi provvedimenti del dirigente della Struttura gestione demanio idrico, in relazione al momento di effettiva debenza di tali somme;
13. di dichiarare l’impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sui fondi individuati all’interno degli elaborati denominati: “vg03 - V1 4.2.18 - elenco ditte.pdf”, “vg03 - V1 6.01 - elenco ditte - rev03.pdf” e “vg03 - V1 6.02 - piano particellare - rev03.pdf”, allegati al progetto;
14. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:

- 1) nei seguenti settori di lavorazione per la posa delle condotte idriche (nominati secondo le sigle assegnate nella relazione di VPIA e presenti nelle cartografie allegata ad essa) i movimenti di terreno, di qualunque natura, dovranno essere eseguiti in regime di assistenza archeologica, da effettuarsi da parte di un archeologo esterno all'Amministrazione Regionale, ai fini di assicurare costante vigilanza e pronto intervento su eventuali ritrovamenti inattesi: GA4 (Bécua), DVG6 (Surrier), DVG8-DVG9- DVG10 (Châtelet), DVG12 (Fornet);
- 2) nei seguenti settori di lavorazione per la posa degli elettrodotti di consegna (nominati secondo le sigle assegnate nella relazione di VPIA e presenti nelle cartografie allegata ad essa) i movimenti di terreno di qualunque natura dovranno essere eseguiti in regime di assistenza archeologica, da effettuarsi da parte di un archeologo esterno all'Amministrazione Regionale, ai fini di assicurare costante vigilanza e pronto intervento su eventuali ritrovamenti inattesi: E3 (Chapuy), E5 (Fornet), E10 (), E12 (La Béthaz), E13 (Prariond), E16 (Revers), E27-E28-E29 (Rochefort - Chez Les Garins);
- 3) nel settore DVG9, laddove sono stati realizzati i sondaggi preliminari aventi avuto esito positivo, si prescrive che venga realizzato un secondo livello di approfondimento attraverso l'esecuzione di ulteriori trincee archeologiche, di adeguata ampiezza, funzionali a indagare le relazioni tra la sella e le tracce archeologiche riconosciute a monte e a valle di essa. L'obiettivo di questa seconda tranches di approfondimento scientifico sarà quella di delimitare l'area di interesse e valutare la necessità di scavi archeologici contestuali mirati a risolvere la criticità e l'interferenza con l'opera in progetto;
- 4) si richiede di comunicare via PEC alla Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, preventivamente l'inizio del cantiere, il nominativo della ditta o del professionista incaricati dell'assistenza archeologica, al fine di poter coordinare correttamente l'intervento. Per quanto concerne il progetto delle trincee, da eseguirsi anche in questo caso ai sensi del c.7 dell'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023 e da predisporre ad opera di un archeologo qualificato e a spese del committente, lo stesso dovrà essere sottoposto alla valutazione della predetta Struttura, che lo autorizzerà formalmente;
- 5) lo scavo delle trincee dovrà essere avviato preliminarmente all'impostazione del cantiere edile, al fine di consentire la risoluzione delle criticità attraverso l'eventuale bonifica dei depositi esistenti;
- 6) la cabina, individuata alla progressiva chilometrica 7+590, circa, lato destro, della Strada Regionale n. 25 di Valgrisenche, in località "Chamencon", nel comune di Arvier, dovrà essere arretrata ad almeno cinque metri dalla carreggiata stradale e si dovrà, inoltre, provvedere alla realizzazione di un adeguato accesso carraio, che consenta l'ingresso e l'uscita, in sicurezza, di un mezzo in sosta nell'area antistante il nuovo fabbricato;
- 7) per quanto riguarda l'attraversamento del torrente "Planaval" dalla progressiva chilometrica 9+810, circa, alla progressiva chilometrica 9+840, circa, lato sinistro, della Strada Regionale n. 25 di Valgrisenche, dovrà essere realizzata una struttura indipendente e la posa delle tubazioni di cui è caso, dovrà avere una distanza minima pari a 50 cm. misurati dal cordolo esterno del ponte. La

quota superiore della struttura indipendente dovrà essere posta ad una quota inferiore, o al massimo pari al piano viabile stradale;

- 8) nei tratti, in percorrenza, ove è presente la platea a sbalzo, dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:
 - a) le caratteristiche dei manufatti e delle opere d'arte utilizzate per staffaggi e ancoraggi non dovranno subire alterazioni nel tempo. Il materiale utilizzato per gli staffaggi e/o ancoraggi dovrà essere in Inox o trattato con processo di zincatura a caldo;
 - b) lo staffaggio non potrà essere realizzato sui cordoli o sulle copertine delle opere d'arte di pertinenza della strada regionale. Le condutture ancorate sui manufatti stradali (es. murature ecc) dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno 30 cm. dal bordo esterno delle strutture a sbalzo e/o ove possibile lungo la muratura di sostegno. Sarà necessario prestare particolare attenzione al fine di non tagliare e/o deteriorare l'armatura delle solette;
- 9) per tutte le percorrenze e gli attraversamenti, in sotterraneo, su Strada Regionale, compresi i tratti sopra richiamati, dovranno essere adottate le prescrizioni contenute all'interno della Deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 10 luglio 2023 recante "Approvazione delle modalità e delle prescrizioni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni nonché delle modalità di carattere procedimentale per la declassificazione delle strade regionali, ai sensi degli articoli 4, comma 2bis, e 13, commi 4 e 4bis, della L.R. 26/2006", comprese le profondità di scavo non inferiore a un metro rispetto al manto stradale;
- 10) Eventuali deroghe alla profondità di scavo per la posa delle tubazioni che interessano la sede stradale regionale dovranno essere adeguatamente motivate, con relazioni tecniche ed elaborati grafici circa le peculiarità geomorfologiche del territorio. Le condutture dovranno ad ogni modo essere adeguatamente protette al fine di resistere ai carichi massimi del traffico ed alle azioni corrosive del terreno. I parallelismi e gli incroci tra le varie tubazioni e le distanze tra le stesse dovranno essere compatibili con le rispettive specifiche norme di settore;
- 11) i lavori di posa del cavidotto interrato in oggetto, dalla progressiva chilometrica 3+075, circa, alla progressiva chilometrica 13+420, circa, della Strada Regionale n. 25 di Valgrisenche, nei comuni di Arvier e Valgrisenche, dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31 marzo 2026, prima del ripristino definitivo del manto stradale;
- 12) il Concessionario dovrà richiedere preventivamente, prima dell'inizio dei lavori, la Concessione per la realizzazione di tutti gli interventi di cui è caso riguardanti la Strada Regionale n. 25 di Valgrisenche e le relative fasce di rispetto stradali;
- 13) per eventuali accessi carrai di cantiere temporanei o per l'individuazione di aree di cantiere per lo stoccaggio di materiali e/o attrezzature, in fascia di rispetto stradale, si dovrà richiedere, prima dell'esecuzione dei lavori, apposita istanza alla Struttura viabilità e opere stradali per il rilascio delle autorizzazioni del caso;

- 14) per gli interventi di mitigazione, ove possibile dovranno essere utilizzate specie autoctone;
- 15) alla luce del divieto di disturbo antropico ai siti di nidificazione dell'avifauna durante il periodo pre-riproduttivo e riproduttivo (dicembre-luglio per la Pernice bianca, marzo-agosto per l'Aquila reale e novembre-agosto per il Gipeto), con particolare riferimento al divieto di attivazione di cantieri che comportino uso di macchine, dovrà essere contattata la Stazione Forestale di Arvier per rimodulare il cronoprogramma dei lavori all'opera di presa Vaudet in funzione della presenza di specie sensibili nelle aree limitrofe;
- 16) considerato che il volo dell'elicottero può interferire con la quiete delle popolazioni faunistiche, quali galliformi alpini, rapaci e ungulati, si dovrà concordare con la Stazione Forestale di Arvier rotte e tempi di volo, nonché eventuali divieti di atterraggio e/o distanze da mantenere da suolo e pareti;
- 17) al fine di individuare criteri/procedure adeguate, le attività di monitoraggio con censimenti faunistici annuali: dovranno essere coordinate con la Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette;
- 18) al termine dei lavori di posa delle condotte di derivazione nel tratto Vaudet-Fornet, il tracciato del sentiero pedonale alternativo dovrà essere lasciato alla naturale ricolonizzazione della cotica erbosa;
- 19) in merito alla linea di connessione mediante elettrodotto MT insistente nei territori dei comuni di Valgrisenche e Arvier, dovrà essere adottata la procedura di cui all'art. 18 della LR 11/98, nonché la predisposizione degli elaborati costituenti modifica ai PRGC;
- 20) dovrà essere consentita la rilevazione e la consultazione in tempo reale del livello idrometrico al fine di consentire la verifica del valore previsto del DMV da parte degli enti di controllo, con eventuale tabella di conversione livello-portata;
- 21) per quanto riguarda le opere dedicate al rilascio del DMV, per entrambe le opere di presa, l'impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà concordare con la Struttura gestione demanio idrico, con ARPA Valle d'Aosta e con la Stazione forestale di Arvier la loro esatta ubicazione e la modalità di rilevazione e di consultazione in tempo reale del livello idrometrico, al fine di consentire la verifica del valore previsto del DMV da parte degli enti di controllo, con eventuale tabella di conversione livello-portata;
- 22) i lavori previsti non devono danneggiare la vegetazione perifluviale esistente per non deteriorare il livello di qualità ambientale. Al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dell'area ripariale, eventualmente predisponendo misure di recupero ambientale delle fasce perifluviali interessate dai lavori di rifacimento;
- 23) in fase di cantiere dovrà essere previsto un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati, per evitare immissioni accidentali di inquinanti nel reticolo superficiale, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;

- 24) si dovrà prevenire sversamenti accidentali di liquidi inquinanti ovvero evitare ogni possibile interferenza delle sostanze inquinanti con il suolo e con la falda adottando specifiche misure di prevenzione e contenimento delle perdite;
- 25) le terre e rocce da scavo in esubero dalla realizzazione degli elettrodotti e delle quattro cabine di restituzione, essendo queste opere distribuite su di un territorio molto vasto (dalla diga di Beauregard all'abitato di Arvier), nel caso in cui siano oggetto di rinterro diretto in cantiere, dovranno, per quanto possibile, essere riutilizzate in prossimità dell'area di escavazione;
- 26) come previsto dal comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017 e s.m.i, prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPA gli esiti delle attività di caratterizzazione definite nel "Piano preliminare di utilizzo". Qualora in fase di caratterizzazione venissero rilevati dei superamenti delle CSC per la specifica destinazione d'uso dei siti di produzione, dovrà essere inviata una comunicazione di potenziale contaminazione come previsto dall'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, se tali superamenti fossero riconducibili ad un'origine naturale, il relativo procedimento per riconoscimento del fondo naturale;
- 27) nel caso in cui le analisi svolte evidenzino la presenza di amianto in concentrazioni inferiori ai limiti di legge (CSC), andranno ugualmente previste idonee cautele per evitare la dispersione di fibre aerodisperse;
- 28) il valore da attribuire alla DPA per la cabina Garin e la centrale Fonet dovrà essere pari a 2 m;
- 29) al fine di garantire un adeguato contenimento delle emissioni diffuse di polveri, l'Impresa di cui al punto 1. dovrà:
 - a) provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - b) limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno delle aree di cantiere;
 - c) utilizzare mezzi a bassa emissione (nel caso delle macchine per edilizia, almeno di fase IIIA) controllati secondo la vigente legislazione in materia e limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico prevenendo lo spegnimento dei motori nei periodi di non utilizzo;
 - d) assicurare che le operazioni di scavo, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
 - e) assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - f) assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
- 30) assicurare una corretta gestione delle fasi di stoccaggio dei materiali polverulenti in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria (ad es.

stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e pro-tetti, umidificazione costante dei cumuli di stoccaggio o copertura mediante teli, riduzione dell'altezza dei cumuli), intensificando le misure nei periodi caratterizzati da forte vento;

- 31) in merito all'interferenza con le strade comunali, prima dell'inizio lavori dovrà essere inoltrata apposita istanza di Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico ai sensi del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e del DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- 32) in relazione all'intervento di "Realizzazione di una nuova strada di collegamento tra piazzale e coronamento Diga di Beauregard i lavori dovranno essere coordinati con la società C.V.A. S.p.A. a s.u.;
- 33) dovrà essere posta massima attenzione sia nel ripristino delle aree oggetto di scavo, al fine di non creare condizioni predisponenti per dissesti/fenomeni erosivi, sia dei suoli coinvolti;
- 34) con riferimento al tratto di cavidotto interrato interferente con la pista di sci di fondo, dopo i lavori lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato allo stato attuale;
- 35) riguardo alla compatibilità delle opere con i vincoli di cui agli articoli n. 35, 36 e 37 della l.r. 11/1988, l'Impresa di cui al punto 1. dovrà:
 - a) attuare tutte le misure di protezione delle opere individuate per ogni singolo intervento in progetto;
 - b) attuare un monitoraggio annuale delle pareti rocciose che comportano dinamiche di caduta massi interferenti con le opere in progetto ed eventualmente integrare le opere di protezione già individuate in caso di presenza di volumi maggiori rispetto a quanto è stato oggetto di simulazione;
 - c) allegare l'elaborato V1 1.13 aggiornato rispetto alle simulazioni di caduta massi V1 1.12;
 - d) installare un adeguato sistema di monitoraggio dell'edificio della centrale rispetto ai fenomeni di DGPV che interessano il versante;
 - e) installare un adeguato sistema di monitoraggio della condotta rispetto ai fenomeni di DGPV nei tratti di interferenza;
 - f) installare idonei dispositivi per il monitoraggio della torbidità dei corsi d'acqua al fine di attuare le misure di protezione degli organi di derivazione e delle vasche di carico individuate in progetto;
 - g) evitare restringimenti dei corsi d'acqua, modifiche delle sezioni di deflusso e modifiche dei profili dei corsi d'acqua per la posa della condotta e del cavidotto;
 - h) attuare un monitoraggio annuale rispetto allo stato di erosione della sponda della Dora di Valgrisenche nei tratti di potenziale interferenza con le opere in progetto (condotta e cavidotto);
 - i) attuare un monitoraggio annuale dello stato di ricoprimento della condotta nei tratti di interferenza con i settori oggetto di colata detritica e di valanga;

- j) ripristinare le arginature e il fondo alveo con le specifiche modalità da concordare puntualmente con la Struttura opere idrauliche per la posa del cavidotto;
 - k) prevedere la posa del cavidotto nella parte più distale dalla Dora di Valgrisenche, qualora interrata sotto viabilità podereale esistente;
 - l) allegare lo specifico documento che attesti la piena conformità delle opere in progetto rispetto ai parametri individuati dagli approfondimenti modellistici dei fenomeni valanghivi rispetto alla componente radente, di saltazione e nubiforme (grafici e tabella: massima altezza di flusso, massima velocità e massima pressione di impatto, densità massima) secondo le metodologie condivise dalla comunità scientifica (AINEVA) e/o da Direttive/Linee guida tematiche e nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente (azioni del vento NTC 2018, con densità della valanga nubiforme), da allegare alla progettazione esecutiva;
 - m) considerate le energie non trascurabili di impatto sulle opere in progetto si suggerisce l'installazione di opere di difesa passive rispetto ai fenomeni di caduta massi in corrispondenza dell'opera di presa Vaudet e della vasca di carico e della cabina di trasformazione n. 3, ad integrazione del dimensionamento strutturale previsto in progetto, qualora non fosse già garantito un adeguato livello di sicurezza e di vulnerabilità funzionale alla garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni dell'impianto in progetto;
 - n) nel corso dei lavori dovrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli scavi e dei terreni di riporto, delle pendenze e delle condizioni di saturazione dei terreni con quelle ipotizzate in fase progettuale, al fine di valutare la necessità di predisporre opportune opere provvisorie per garantire la stabilità dei fronti di scavo nel corso della realizzazione delle opere. L'esito di tale verifica dovrà essere attestato per la fase di verifica delle opere eseguite con specifica relazione esplicativa;
 - o) gli attraversamenti della condotta mediante passerella, ancorché non ricompresi nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/1998, considerato il contesto di intervento, dovranno essere adeguatamente dimensionati;
 - p) 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà presentare alla Struttura gestione demanio idrico apposita istanza per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle lavorazioni nelle aree appartenenti al demanio idrico regionale. La suddetta domanda dovrà essere corredata degli elaborati progettuali che illustrano i dettagli costruttivi delle opere da realizzare e le modalità di cantierizzazione dei lavori interferenti con le superfici demaniali;
- 36) Al fine di rendere le opere in progetto compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica:
- a) in generale:

- I. le aree a prato/pascolo e i manti erbosi interessati dagli scavi siano prontamente ripristinati;
 - II. le integrazioni e i ripristini delle opere a verde siano effettuate tramite semina di specie vegetali autoctone;
 - III. le opere a verde stesse siano mantenute nel corso delle stagioni successive;
- b) opere di presa:

- I. i nuovi tratti di arginatura siano ridotti al minimo indispensabile - in termini di estensione e di altezza - e siano realizzati con elementi lapidei di pezzatura mista, possibilmente posati a secco o, in alternativa, con giunti cementati di spessore ridotto e molto “arretrati”, valutando anche la possibilità di “intasare” le scogliere con talee al fine di mitigare l’impatto visivo complessivo delle opere nel contesto paesaggistico tutelato;
- II. le “platee” in alveo, a monte ed a valle delle derivazioni ed a valle degli scarichi, siano realizzate adagiando in modo irregolare massi ciclopici, arretrando e limitando al minimo la larghezza del giunto in cemento tra gli stessi;
- III. sulla Dora di Vaudet il setto di sostegno delle paratoie, previsto in destra orografica, sia inglobato nell’arginatura, mentre quello in alveo sia, se tecnicamente possibile, ridotto in altezza;
- IV. le griglie per la captazione dell’acqua siano poste a filo interno rispetto all’arginatura;

c) Condotta torrente Vaudet:

Pista provvisoria di cantiere Surrier – Treutze

- I. all’inizio del cantiere vengano accantonate le zolle interessate dal passaggio della pista e siano mantenute “vive” durante il corso dei lavori;
- II. si presti particolare cura nell’attraversamento del percorso storico – strada vicinale di La Truche - PS17 (tra i mappali catastali nn. 138 e 162 del fo. 37) e nella parte finale della pista, dall’intersezione con la strada di Arolla - PS14 al nucleo di Truche (PRG Tav. P1 - NTAPRG, art. 23, comma 1, lett. q), e art. 27, comma 1);
- III. la pista sia interamente smantellata e il suolo ripristinato, integrando il terreno e riproponendo come in origine la struttura (per larghezza, delimitazioni e pavimentazioni) dei percorsi storici sopra citati (NTAPRG, art. 27, commi 2, 3 e 6);
- IV. a fine lavori le zolle stesse siano riposizionate in sito;
- V. le eventuali integrazioni delle opere a verde siano effettuate tramite semina (come già previsto nello Studio di Impatto Ambientale);

Riprofilatura della strada sterrata esistente

Ripristino scarpate interessate dai lavori

Come da schemi presentati, le scarpate siano riprofilate seguendo l’andamento del terreno di quelle su cui si impostano, evitando una

livelletta unica, e poi siano rinverdite; le scarpate interessate dai depositi temporanei siano ripristinate come in origine.

Sottozona Ae15 – Surrier

Non vengano danneggiati l'area F1 di pertinenza dei monumenti e documenti del nucleo storico (dove non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale) e l'area di specifico interesse paesaggistico di cui all'art. 40NAPTP.

Attraversamento torrenti Vaudet e Grand Alpe

I tralicci metallici, che ospitano nella parte superiore una passerella pedonale e in quella inferiore la tubazione, siano di colore grigio medio non riflettente.

d) Centrale idroelettrica:

- I. il rivestimento del muro esterno della centrale di produzione sia realizzato con conci di pietra di pezzatura medio-piccola, visivamente a secco, senza copertina cementizia a vista;
- II. il terreno di riporto sulla copertura riproponga l'attuale morfologia del sito e sia raccordato al pendio esistente;
- III. la scogliera a valle della centrale sia intasata di essenze cespugliose con disposizione "a ciuffo";
- IV. la pista di accesso non superi metri 3,00;

e) Attraversamenti in sub alveo:

- I. Le "platee" in alveo siano realizzate adagiando in modo irregolare massi ciclopici, arretrando e limitando al minimo la larghezza del giunto in cemento tra gli stessi.

f) Aree di deposito materiale e bonifica:

- I. il livellamento del terreno di riporto nelle aree prative non segua un'unica "livelletta", troppo lineare, bensì riproponga la morfologia attuale del sito.

g) Cabine 1, 2 e 3:

- I. i muri di contenimento del terreno siano posti perpendicolarmente alla cabina; gli stessi siano realizzati con conci di pezzatura medio-piccola, visivamente a secco, senza copertina cementizia e con la terra riportata in testata;
- II. inoltre, l'architrave tra essi non sia in calcestruzzo a vista, ma rivestito in pietra con un'apparenza di piattabanda e con la stessa modalità di posa in opera dei muri stessi;

37) le Società titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio provvisorio della linea elettrica dovranno, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011 rispettare le seguenti prescrizioni:

- I. adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;

- II. trasmettere anche alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria la dichiarazione di inizio e di fine dei lavori della linea elettrica;
 - III. provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
 - IV. trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al Comune territorialmente interessato e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.
 - V. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;
 - VI. tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;
 - VII. i lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del relativo provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
 - VIII. l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
 - IX. in conseguenza le Società esercenti assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - X. le Società esercenti dovranno eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le manutenzioni e le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- 38) i disciplinari di concessione per i tratti della nuova linea elettrica di connessione su strade comunali nonché nelle servitù a ratifica della disponibilità delle aree interessate dai lavori, l'autorizzazione ai lavori ed all'esercizio dovrà essere rilasciata a favore di DEVAL S.p.A. a s.u.;

- 39) in allegato alla richiesta di emissione del decreto di esproprio/asservimento delle aree preordinate all'esproprio (utilizzando il modello reperibile sul sito della Regione - avvisi e documenti -espropri) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia del provvedimento che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e comportante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
 - II. planimetria con evidenziate solamente le aree da espropriare/asservire coattivamente e occupare temporaneamente per le quali si richiede l'emissione del decreto coattivo e occupazione temporanea;
 - III. le schede espropri dovranno essere complete degli estremi della residenza delle ditte catastali;
 - IV. i tipi di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio nonché, ove previsti, i frazionamenti delle aree urbane (in caso di occupazione d'urgenza dovrà essere presentata la bozza di frazionamento mentre l'approvazione avverrà entro la fine dei lavori); laddove vengono trattati aggiornamenti relativi a enti urbani, (aree comuni indivise), è necessario provvedere all'aggiornamento della banca dati censuaria riportando tutti i nominativi degli aventi diritto, come previsto dalla Circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate del 8/05/2023;
 - V. le visure catastali;
 - VI. le visure ipotecarie o l'attestazione del professionista di aver accertato presso l'ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;
 - VII. il certificato di destinazione urbanistica;
 - VIII. dovrà essere indicata la data presunta di inizio lavori
- c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, il Comune autorizzato assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori;
- e. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; il Comune autorizzato dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;

- f. qualora il Comune autorizzato intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. è fatto obbligo al Comune autorizzato di comunicare contestualmente ai Comuni di Valgrisenche e Arvier, alla Stazione forestale di Arvier, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11/1998;
- h. prima dell'inizio dei lavori l'impresa di cui al punto 1 dovrà consegnare una copia cartacea del progetto autorizzato ai Comuni di Valgrisenche e Arvier e alla Stazione forestale di Arvier;
- i. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'impresa di cui al punto 1 dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- j. prima dell'ultimazione dei lavori l'impresa di cui al punto 1. dovrà trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura risparmio sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;
- k. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, l'impresa di cui al punto 1. dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto "As built" delle opere realizzate;
- l. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
- m. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori l'impresa di cui al punto 1., ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
- n. il presente provvedimento è trasmesso alle imprese autorizzate, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Arvier e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;

15. di dare atto che:

- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese autorizzate trasmetteranno ai Comuni di Valgrisenche e Arvier la documentazione e le comunicazioni prescritte;
- b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
- c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;

- d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
17. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore	In vacanza del Dirigente	In vacanza del Dirigente
Stefano Marcias	Il Coordinatore Tamara Cappellari	Il Coordinatore Roberto Maddalena

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Struttura gestione demanio idrico

Schema di disciplinare sostitutivo del disciplinare protocollo n. 5235/DDS del 29 maggio 2013, contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Grand'Alpe e Dora di Valgrisenche, in comune di Valgrisenche, per la produzione di energia elettrica, in favore della società LE CHATELET s.r.l. con sede a Valgrisenche.

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal torrente Grand'Alpe, a quota 1993 m s.l.m. circa, in località Grand'Alpe del comune di Valgrisenche, è fissata in misura di moduli massimi 11,50 (litri al minuto secondo millecentocinquanta) e medi annui 3,50 (litri al minuto secondo trecentocinquanta); l'acqua da derivare dal torrente Dora di Valgrisenche a quota 1998 m s.l.m. circa, nei pressi della località Gran Coussa del comune di Valgrisenche, è fissata in misura di moduli massimi 25,00 (litri al minuto secondo duemilacinquecento) e medi 9,40, (litri al minuto secondo novecentoquaranta). I quantitativi d'acqua da utilizzare pertanto ammontano a complessivi moduli massimi 36,50 (litri al minuto secondo tremilaseicentocinquanta) e medi annui 12,90 (litri al minuto secondo milleduecentonovanta) per un volume annuo di prelievo massimo pari a 40.681.440 m³. L'acqua servirà per la produzione di energia elettrica nella centrale ubicata in località Fornet del comune di Valgrisenche.

ART. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA TRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello del pelo d'acqua fra l'opera di presa nel torrente Dora di Valgrisenche, a quota 1998 m s.l.m. e la restituzione nel torrente Dora di Valgrisenche, a quota 1725 m s.l.m., è di

273 m, mentre il dislivello del pelo d'acqua fra l'opera di presa nel torrente Grand'Alpe, posta alla quota di 1993 m s.l.m., e la restituzione, è pari a 268 m.

ART. 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE MEDIA IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nello sfioratore della vasca di carico dell'opera di presa posta a quota più elevata, ovvero quella sul torrente Dora di Valgrisenche, ubicato alla quota di 1995 m s.l.m. circa, e il pelo libero dell'acqua nel canale di restituzione a valle dei meccanismi motori, a quota 1730 m s.l.m. circa, risulta pari a metri 265. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto in base alla quale è stabilito il canone, sulla portata complessiva di moduli medi annui 12,90 è pari a:

$$1.290 \times 265 : 102 = 3.351,47 \text{ kW}$$

ART. 4

LUOGO E MODO DI PRESA, UTILIZZO E RESTITUZIONE DELL'ACQUA

L'opera di presa sul torrente Dora di Valgrisenche è costituita da una traversa in alveo, posta alla quota di 1.998 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 345.957; Y = 5.047.226) dotata di soglia tracimante, di una paratoia a ventola sghiaiatrice, di uno stramazzo calibrato per il rilascio delle portate di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE) e di un passaggio per il transito dell'ittiofauna. La captazione avviene in destra orografica a monte della traversa. Dall'opera di presa l'acqua viene convogliata mediante un canale interrato alla vasca di carico e da qui le acque vengono immesse in una condotta forzata, del diametro di 150 cm e di sviluppo pari a 3.920 m, il cui tracciato ricalca in sostanza quello della strada poderale esistente. L'opera di presa sul torrente Grand'Alpe, posta alla quota di 1.993 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 345.598; Y = 5.050.669), è realizzata mediante una presa a trappola costituita da una soglia in alveo sormontata da una griglia metallica di captazione ed è dotata di uno stramazzo calibrato per il rilascio delle portate di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE) e di un canale di derivazione che adduce le acque prelevate in sponda orografica sinistra. Le

portate derivate vengono convogliate in una vasca dissabbiatrice e quindi in una di carico, entrambe interrate. Dalla vasca di carico parte una condotta forzata del diametro di 90 cm e di lunghezza pari a 1.400 m che segue la direzione del torrente fino a raggiungere il primo dei tornanti della strada comunale che collega Bonne a Surrier.

La tubazione quindi si collega a quella proveniente dal torrente Dora di Valgrisenche e raggiunge l'edificio di produzione, ubicato in località Fonet del comune di Valgrisenche, in sinistra orografica del torrente Dora di Valgrisenche, alla quota di 1.735 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 346.915; Y = 5.050.710). Il fabbricato che ospita la centrale idroelettrica, avente dimensioni in pianta pari a metri 33 x 22 e altezza netta pari a 9,50 m, risulta completamente ipogeo. Al suo interno trovano alloggio due gruppi di generazione, azionati da due turbine Pelton, nonché gli apparati di trasformazione e di controllo. La restituzione delle acque turbinate nel torrente Dora di Valgrisenche avviene alla quota di 1.730 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 346.982; Y = 5.050.661) ed è attuata a mezzo di un canale costituito da elementi in c.a. prefabbricati, avente uno sviluppo complessivo di circa 48 m e dimensioni interne 180 cm x 260 cm.

ART. 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché le portate di concessione non vengano superate e non entrino nelle derivazioni delle quantità d'acqua superiore a quelle concesse, gli organi idraulici posti all'imbocco dei canali di derivazione dovranno essere regolati in modo tale da consentire la captazione di massimi 11,50 moduli dal torrente Grand'Alpe e di massimi 25,00 moduli dalla Dora di Valgrisenche, sempre garantendo il contemporaneo rispetto dei quantitativi di deflusso minimo vitale / deflusso ecologico (DMV/DE) di cui al punto -) del successivo articolo 7. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di prescrivere, qualora lo ritenesse necessario ed in qualsiasi momento se ne determini la necessità, la costruzione di ulteriori opere modulatrici. L'ingiunzione sarà fatta a mezzo di semplice lettera raccomandata e le opere di modulazione dovranno essere eseguite nel termine che sarà prescritto dall'Ufficio gestione demanio idrico della Regione.

ART. 6

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico della società LE CHATELET s.r.l. tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico, nonché l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre analoghe opere di cui in qualsiasi momento si rilevasse la necessità, con facoltà dell'Amministrazione regionale di stabilire le modalità a tutela degli interessi pubblici.

A termini dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, sulle Acque e Impianti Elettrici, la società concessionaria è obbligata, a propria cura e spese, a soddisfare le necessità delle utenze regolarmente costituite, i cui usi interferiscano con l'esercizio della sua derivazione. Qualora, a causa della costruzione delle opere relative all'impianto, si verificasse l'inaridimento parziale o totale di sorgenti, pozzi o fontanili, a qualsiasi scopo utilizzati, la società LE CHATELET s.r.l. dovrà provvedere a fornire la corrispondente acqua perduta o comunque a soddisfare gli usi già praticati.

ART. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

A tutela del buon regime dei torrenti Grand'Alpe e Dora di Valgrisenche e dei diritti dei terzi, nei tratti interessati dalle derivazioni, incombe l'obbligo alla società LE CHATELET s.r.l. di osservare le seguenti particolari condizioni:

- a) le manovre di invaso e svasso dei canali e delle vasche di carico al servizio dell'impianto idroelettrico dovranno essere attuate con gradualità in modo da evitare turbamenti del regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dalle derivazioni. Qualora le defluenze d'acqua provochino danni alla stabilità delle opere e dei manufatti posti a valle delle derivazioni, la società concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spesa al loro ripristino e indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato. In ogni caso è fatto obbligo alla società concessionaria di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento e progressivo aumento

del livello delle acque del corso d'acqua interessato, così che chiunque si trovasse nella zona influenzata abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo. Per rendere più manifesto il pericolo, nel tratto di torrente compreso tra le opere di presa e la restituzione, la società LE CHATELET s.r.l. dovrà porre, bene in vista, appositi cartelli ammonitori del pericolo stesso. I cartelli, di tipo unificato, figurativi e multi-lingue, segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvisate, per manovre degli organi di scarico, dovranno essere installati nelle immediate vicinanze dell'alveo, lungo la sponda sui sentieri di accesso dell'alveo;

- b) sulle condotte forzate dovranno essere installati appositi misuratori di portata, ai fini della verifica dei quantitativi d'acqua prelevati;
- c) in corrispondenza delle opere di presa dovranno essere rilasciate le portate di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE), indicate nelle seguenti tabelle (i cui valori sono espressi in litri al secondo), con cui avviare la procedura di sperimentazione (già previsto dall'originario disciplinare di concessione in applicazione di quanto previsto dal Criterio 3 del Piano regionale di tutela delle acque - PTA, 2006) secondo quanto previsto dalla scheda 9 del Programma Operativo delle Misure del PTA2030:

torrente Dora di Valgrisenche:

Ge	Fe	Ma	Ap	Ma	Giu	Lug	Ag	Sett	Ott	No	Dic
130	12	140	210	680	1.250	1.050	780	490	32	200	16

torrente Grand'Alpe:

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
50	40	50	80	230	430	370	270	170	110	70	60

- d) entrambe le opere di presa dovranno essere equipaggiate con un misuratore automatico di livello a monte della traversa e un misuratore di livello all'interno della vasca di carico, al fine di consentire la gestione dei quantitativi

di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE) da garantire a valle delle derivazioni.

Per entrambe le opere di derivazione, per valori fino a circa 160 l/s, la portata di DMV/DE sarà garantita attraverso lo stramazzo calibrato di sezione fissa sempre aperta realizzato in corrispondenza di entrambe le traverse. Per valori di portata superiore ai 160 l/s il DMV/DE verrà garantito per tracimazione direttamente al di sopra delle traverse di derivazione.

- e) su entrambi i torrenti in corrispondenza dell'opera di presa dovrà essere installato apposito display interrogabile da parte degli organi di controllo dove dovranno essere visualizzate le portate transitanti a monte dell'opera di presa, le portate derivate e le portate rilasciate a valle della derivazione;
- f) la società LE CHATELET s.r.l. provvederà ad installare e a mantenere attivi e funzionali i sistemi di monitoraggio delle portate liquide defluenti a monte e a valle dei manufatti di derivazione e dei volumi rilasciati dai dispositivi preposti impegnandosi altresì a rendere disponibili le serie di dati derivanti dal suddetto monitoraggio mediante il loro caricamento su di un sito web appositamente dedicato e secondo modalità che saranno definite di concerto con l'Ufficio gestione demanio idrico;
- g) al fine della verifica del rispetto dei dati di concessione, dovranno essere comunicati all'Ufficio gestione demanio idrico, con cadenza quadrimestrale, i quantitativi di energia elettrica prodotta, discretizzati su base mensile, utilizzando il formato elettronico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. La mancata comunicazione dei dati di produzione, il mancato e non conforme rilascio delle portate di cui al punto d) così come l'omessa installazione della strumentazione e dei dispositivi di cui ai precedenti punti d), e) ed f) costituisce grave violazione delle disposizioni del presente disciplinare e può costituire causa di revoca della concessione, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 11.12.1933 n. 1775.

ART. 8

TERMINI

La società Le Chatelet s.r.l. ha già presentato alla Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile apposita istanza, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per il rilascio della variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione in argomento già assentita con provvedimento dirigenziale n. 2445 del 6 giugno 2016; pertanto non risulta necessario fissare specifici termini in tal senso nel disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 40 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, tuttavia, la società Le Chatelet s.r.l. dovrà:

- a) iniziare i lavori entro mesi 24 dalla data di rilascio della variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico;
- b) portarli a termine entro i termini indicati nel provvedimento di variante all'autorizzazione unica.

Qualora i lavori non possano essere ultimati nei termini sopra indicati, dovrà essere formulata, 30 giorni prima della predetta scadenza, apposita motivata domanda di proroga all'Ufficio gestione demanio idrico, che provvederà a valutarne l'ammissibilità.

ART.9

VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE

Ad avvenuto rilascio della concessione e ad opere ultimate, la società LE CHATELET s.r.l. dovrà richiedere all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione la verifica delle opere eseguite; effettuata la visita, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà essere autorizzato l'esercizio definitivo delle derivazioni, dandone atto in apposito verbale di verifica. Qualora venisse riconosciuta la necessità di ulteriori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, nel verbale di verifica verrà prescritto un termine per la loro esecuzione e stabilito altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possano o meno continuare le derivazioni.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

Trattandosi di una variante ad una concessione di derivazione d'acqua già assentita, la durata risulta quella fissata nell'originario atto concessorio e, pertanto, la medesima scadrà in data 4 giugno 2043. Qualora alla scadenza persistano i fini della derivazione, e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico, l'utenza sarà rinnovata, ai sensi dell'art. 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, con quelle modificazioni che, per le variare condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie, per un periodo contenuto nei limiti fissati dal sopra citato art. 30, comma 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la società concessionaria è tenuta a rimuovere, senza compenso, le opere costruite e ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori occorrenti per il ripristino dei siti nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART 11

CANONE

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 24 aprile 2023 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono corrispondere alla Regione Autonoma Valle d'Aosta un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, proporzionale alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del prodotto tra la produzione di energia immessa in rete dall'impianto alimentato dalla grande derivazione e il prezzo zonale dell'energia elettrica. La società LE CHATELET s.r.l., pertanto, dovrà corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta l'annuo canone, calcolato sulla potenza nominale media annua di kW 3.351,47 e in base agli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, soggetti a revisione periodica, quale componente fissa del canone di concessione. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dell'impianto idroelettrico, in aggiunta alla sopra riportata componente fissa, la società LE CHATELET s.r.l. dovrà corrispondere, altresì, la quota parte del canone corrispondente alla componente variabile dovuta ai sensi della sopra citata legge regionale 3/2023.

ART. 12

SOVRACANONI

La società Le Chatelet s.r.l. dovrà corrispondere:

- a) al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM): il sovracanone annuo dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27.12.1953 n. 959 e successive disposizioni sostitutive dell'art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775;
- b) all'Amministrazione Regionale e al Comune rivierasco di Valgrisenche: il sovracanone annuo previsto dall'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, nelle percentuali del 25% a favore dell'Amministrazione regionale e del 75% a favore del comune di Valgrisenche; sulla base della potenza nominale media annua di concessione (pari a 3.351,47 kW) e delle tariffe approvate con appositi decreti, rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall'Agenzia del Demanio.

ART.13

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la società LE CHATELET s.r.l. ha dimostrato, con la presentazione di regolari quietanze, di avere effettuato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale il versamento di euro 91.679,46 (novantunomilaseicentosettantanove/46), pari alla mezza annualità della componente fissa del canone di concessione, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione stessa.

ART. 14

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la società concessionaria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, industria, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza pubblica.

ART. 15

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, la società LE CHATELET s.r.l. elegge il proprio domicilio in comune di Valgrisenche, dove ha luogo la derivazione.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente disciplinare e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

PER LA SOCIETA CONCESSIONARIA

PER L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

IL COORDINATORE

Ing. Roberto MADDALENA

IL COMPILATORE

Stefano MARCIAS

TAMARA CAPPELLARI

ROBERTO MADDALENA

BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

Struttura finanze e tributi - Ufficio entrate

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ENTRATE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/04/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO